



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica (artt. 50-bis, 50-ter, 409 e segg., c.p.c.), ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 718/09 r.g., pendente tra:

SALVETTI UMBERTO

elett.te domiciliato in Tivoli Terme (Roma), via Tiburtina n.341, presso lo studio dell'Avv. Rico Di Gennaro, unitamente all'Avv. Claudio Zaza, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

ricorrente

e

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

elett.te domiciliato in Roma, via L. Pinciani n.32, presso gli uffici amministrativi, unitamente ai funzionari delegati a rappresentarlo

resistente

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

- 1) in accoglimento della relativa domanda, dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti biennali stipendiali a decorrere da dopo il secondo anno di servizio prestato;
- 2) per l'effetto, condanna il Ministero della pubblica istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 9.847,44 nei confronti del ricorrente, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- 3) condanna il Ministero della pubblica istruzione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.326,50, di cui € 1.460,00 per onorario, € 608,00 per diritti ed € 258,50 per spese forfetarie, oltre I.V.A. e CPA;
- 4) fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Tivoli, 20.11.09

Il Giudice
Attilio Mari

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente, nella sua qualità di insegnante statale, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione degli scatti biennali stipendiali a decorrere dal secondo anno successivo alla conclusione del primo contratto annuale antecedente alla successiva immissione in ruolo e di condannare, per l'effetto, l'amministrazione datrice di lavoro, al pagamento delle somme quantificate nell'atto introduttivo.

In relazione alla legittimazione passiva, va rilevato che, ai sensi dell'art.8, c.3, d.P.R. 319/2003 la stessa fa capo agli uffici scolastici regionali, con la conseguenza che ogni questione attinente la regolare instaurazione del contraddittorio deve intendersi sanata per effetto della costituzione in giudizio operata per conto, oltre che dell'amministrazione centrale, anche della suddetta articolazione periferica.

In ordine al merito della controversia, le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del Ministero dell'istruzione devono essere accolte,

sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza emessa da questo giudice nella controversia avente n.2693/07(Bove c. Ministero dell'istruzione), da intendersi qui integralmente richiamate, ivi comprese le considerazioni inerenti la quantificazione della pretesa, sulla base del disposto dell'art.118 disp.att., c.p.c., in vigore dal 4.7.09 ed applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

In specifico riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, va rilevato che parte ricorrente ha quantificato le sue pretese economiche in solo ordine a quelle maturate nel quinquennio precedente all'atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, comunicato all'amministrazione resistente in data 14-20.11.08.

L'amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Tivoli, 20.11.09

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20.11.2009
IL CANCELLIERE C1
(ELVIRA FELLI)



Il Giudice
Attilio Mari